

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Appello fondato su argomentazioni delle quali il Tribunale aveva evidenziato la palese e oggettiva infondatezza: condanna per responsabilità processuale aggravata

Va confermato l'orientamento per cui la condanna ex [art. 96](#), comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di [soccumbenza](#), configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'[abuso](#) dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (nella specie sussistono i presupposti della responsabilità aggravata in capo all'appellante, a norma dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., per aver proposto una impugnazione fondata su argomentazioni delle quali il Tribunale aveva evidenziato la palese e oggettiva infondatezza, viepiù insistendo sull'efficacia in questo di giudizio di un decreto penale revocato a seguito dell'introduzione del giudizio di merito e peraltro, ingiustamente emesso, stante la sopravvenuta assoluzione dell'imputato con la formula più ampia (insussistenza del fatto).

NDR: in tal senso Cass. 27623/17 e 29462/2018.

Corte di appello di Bari, sentenza del 20.7.2023

...*omissis*...

L'appello è infondato.

Va preliminarmente delibata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dall'appellata, per violazione dell'art. 342 c.p.c. per carenza dei requisiti formali richiesti dalla legge.

L'eccezione non è fondata.

Hanno statuito le Sezioni Unite della Cassazione che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS. UU., sentenza del 16.11.2017 n.27199).

Questa Corte, pertanto, pur consapevole dell'indirizzo giurisprudenziale formatosi in merito alla disposizione citata, non può non rammentare la necessità di contemperare tale orientamento con il potere – dovere del giudice di interpretare i fatti posti a fondamento delle censure.

A riguardo, ferma restando l'ammissibilità sul piano formale dell'appello, verranno singolarmente esaminati e delibati i motivi di appello, se rispondenti ai parametri sopra indicati, e disattesi i motivi di doglianza non sufficientemente supportati da chiare e fondate argomentazioni in fatto e in diritto che ne giustificano la riforma.

Con l'unico motivo di censura, l'appellante sostanzialmente eccepisce la mancanza di una logica motivazione per il rigetto dell'istanza di revoca del decreto ingiuntivo.

La *omissis*, in particolare, lamenta l'erroneo assunto del giudice di prime cure, il quale avrebbe fondato il suo convincimento sulla mancanza di prove in ordine all'asserita assenza di autorizzazioni, allo sconfinamento e all'esecuzione dei lavori, non disposti dal Tribunale, ritenendo che gli atti del procedimento penale pendente, all'epoca non ancora definito, non costituissero prova dell'accertamento della responsabilità di controparte in merito agli abusi commessi.

Al contrario, a suo giudizio, gli accertamenti della Polizia Municipale ed il decreto penale di condanna, benché opposto, avrebbero costituito elementi di prova tali da dimostrare che la Società *omissis* avrebbe invaso i suoi terreni e quindi realizzato in modo abusivo il rifacimento della strada ordinato dal Giudice ed effettuato sotto la guida dell'Ufficiale Giudiziario.

La censura non coglie nel segno.

Anzitutto occorre delimitare l'oggetto del presente giudizio, consistente nella sola opposizione al decreto ingiuntivo *omissis*.

Il decreto ingiuntivo veniva pertanto emesso per la somma di euro 6.504,69 con immediata efficacia esecutiva, limitatamente alla somma di euro 5.490,00, oltre interessi e spese di procedura liquidate in euro 14,50 ed euro 540,00 per compenso professionale.

A giudizio dell'appellante tale ingiunzione di pagamento sarebbe sostanzialmente illegittima ed ingiusta in quanto riferita al rimborso di somme per il compimento di attività del tutto illegali e non autorizzate dal Tribunale, fondate quindi sulla fattura della ditta esecutrice dei lavori per opere abusive.

Anzitutto va rilevato che, come giustamente ritenuto dal giudice di prime cure, gli atti del processo penale, considerata la fase processuale in cui pendeva il processo penale a carico del legale rappresentante p.t. della *omissis*, non erano idonei a provare l'abusività dei lavori eseguiti.

Difatti, il decreto penale di condanna per abusivismo n. 1047/16 era stato opposto ai sensi dell'art. 459 c.p.p. e seguenti e pertanto, revocato, essendosi aperto il giudizio ordinario.

Questa Corte da atto, peraltro, che tale processo si è concluso con sentenza di assoluzione del *omissis* perché il fatto non sussiste in ordine alla presunta invasione dei terreni (art. 633 c.p.).

Sul piano civile, anche alla luce della recente sentenza di questa Corte n.408/2023, intervenuta tra le stesse parti, di conferma di quella resa nel giudizio di primo grado n.1235/2020, dalla quale era emerso che la strada interpodereale, posta a servizio dei fondi di proprietà delle due società agricole, non insistevano sulla p.lla *omissis*, di esclusiva proprietà della *omissis*, bensì sulla p.lla *omissis* ubicata tra la p.lla *omissis* e *omissis*, appare del tutto evidente come la domanda dell'appellante su uno sconfinamento nella sua proprietà sia ictu oculi priva di fondamento.

A ciò si aggiunga che, come risulta dal verbale del 07-08.07.2015, l'opera è stata effettuata dalla società *omissis* su precisi ordini impartiti dall'Ufficiale Giudiziario, *omissis*, che si occupò della realizzazione di tale opera, a seguito della personale verifica dei segni pregressi della strada interrotta dalla stessa *omissis*.

Quanto alla tipologia dei materiali impiegati e alle modalità di ripristino, questa Corte rileva come tali opere sono state realizzate in piena aderenza al provvedimento del Tribunale, nonché, come già rilevato, sotto la direzione, autorizzazione e controllo dell'Ufficiale Giudiziario, così come si evince dal verbale redatto dallo stesso corredato da foto, non contestato dalla *omissis*.

Dal provvedimento del Tribunale emerge chiaramente come il ripristino della strada interpodereale dovesse avvenire in terra battuta (ossia non asfaltata) in modo simile a quanto si presentava precedentemente all'opera di sbancamento effettuato dalla *omissis*.

Considerato che l'Ufficiale Giudiziario a pagina 5 del suddetto verbale affermava “faccio presente che prima di dare inizio alle operazioni di cui sopra, ho potuto constatare che passando con un'autovettura *omissis* ho avuto difficoltà in quanto il percorso era a dossi e presentava cedimenti del tratturo stesso e quindi ho detto che non era come il tratto del tratturo precedente ed antecedente”, si rendeva necessaria l'esecuzione di lavori di consolidamento dello stesso.

Allo stesso modo, l'inserimento del pietrame informe resosi necessario per rafforzare il tratturo necessario, era presente anche prima dello sbancamento come documentalmente provato.

Sulla base di tali considerazioni, trattandosi di lavori di mera manutenzione indispensabili per ripristinare il precedente tratto stradale interrotto, non sfociati in una nuova opera, questa Corte ritiene corretto quanto sostenuto dal Giudice di prime cure e quindi legittimo il decreto ingiuntivo opposto in quanto provato sulla base della fattura emessa dalla ditta *omissis*, munita del visto dell'ufficiale giudiziario e della relativa ricevuta di versamento.

L'appello, dunque, è respinto.

Infine, il collegio ritiene che sussistano i presupposti della responsabilità aggravata in capo all'appellante, a norma dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., per aver agito con colpa grave, proponendo una impugnazione fondata su argomentazioni delle quali il Tribunale aveva evidenziato la palese e oggettiva infondatezza, viepiù insistendo sull'efficacia in questo di giudizio di un decreto penale revocato a seguito dell'introduzione del giudizio di merito e peraltro, ingiustamente emesso, stante la sopravvenuta assoluzione dell'imputato con la formula più ampia (insussistenza del fatto). In proposito, in base all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflative del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente - cfr. Cass., n. 27623/17 e n. 29462/2018) -.

Nel caso concreto, emerge con chiarezza un abuso del diritto d'impugnazione, considerato il mancato impiego della doverosa diligenza e accuratezza nel proporre il gravame pretestuoso, attraverso motivi palesemente infondati e inammissibili.

Per quanto esposto, l'appellante va condannata al pagamento della somma di euro 1.300,00 determinata equitativamente e pari a 1/3 dell'entità delle spese di lite, a favore della controparte.

Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte soccombente e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 e succ. mod. (III scaglione – valori medi – senza fase istruttoria) nella misura di € 3.966,00= oltre accessori come per legge.

PQM

La Corte di Appello di Bari *omissis* rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata; condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata, delle spese sostenute per la difesa nel presente giudizio liquidate, in complessivi € 3.966,00= oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata della somma di € 1300,00 per responsabilità aggravata; da atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° 1.228/12.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
